

NORMATIVA FISCALE E DOGANALE

16.1 NORMATIVA FISCALE E DOGANALE	177
16.2 ACCISE ED ADDIZIONALE REGIONALE	177
16.2.1 Addizionale regionale ed imposta sostitutiva sul gas metano	177
16.2.2 Documentazione amministrativa	178
16.3 IMPOSTE INDIRETTE	178



16.1 NORMATIVA FISCALE E DOGANALE

Il quadro normativo relativo alle responsabilità ed agli obblighi del Trasportatore e degli Utenti include le imposte e gli adempimenti qui di seguito indicati:

1. imposte sui consumi (accise ed addizionale regionale);
2. imposte indirette (IVA);
3. adempimenti doganali.

In relazione a tali imposte ed adempimenti, allo stato attuale si fa riferimento a quanto previsto all'interno del codice di rete dell'Impresa Maggiore.

16.2 ACCISE ED ADDIZIONALE REGIONALE

L'accisa è l'imposta che colpisce il prodotto "gas": in particolare, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 504/95, l'imposta colpisce il prodotto al momento della sua immissione al consumo, ad una aliquota diversa secondo l'utilizzo cui lo stesso è destinato (consumo civile, industriale, altri usi). I soggetti che di norma sono tenuti a versare l'imposta in oggetto sono, nel sistema di trasporto gas su reti di metanodotti, coloro che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o i soggetti consumatori che si avvalgono della rete di metanodotti per il vettoriamento di prodotto proprio.

La rete è considerata un unico "deposito fiscale", con la particolarità che il gas immesso gode di un regime di sospensione d'imposta fino al momento in cui lo stesso viene trasferito al consumatore finale, restando in capo al "depositario", cioè l'Impresa di Trasporto, il compito di acquisire il dato di misura in entrata ed in uscita del gas dalla propria rete di metanodotti.

Oltre al pagamento di quanto sopra, le disposizioni di legge in vigore impongono all'Impresa di Trasporto anche determinati adempimenti amministrativi.

16.2.1 Addizionale regionale ed imposta sostitutiva sul gas metano

Ai fini della tassazione del gas immesso in consumo, a norma della Legge 19 marzo 1993, n° 68, è stata attribuita alle Regioni la possibilità di applicare una propria imposizione, denominata "Addizionale regionale sul gas metano".

Il Trasportatore è tenuta al pagamento dell'imposta suddetta in ragione dei consumi di gas per uso proprio.

16.2.2 Documentazione amministrativa

Il Trasportatore produce, conserva e mette a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria, per i controlli del caso, la seguente documentazione:

- i verbali di misura che riportano la quantità di gas transitato in un determinato periodo di tempo (il mese) nei punti di immissione e prelievo della rete;
- i verbali di allocazione che evidenziano il quantitativo di gas immesso o prelevato, in un periodo di tempo definito (il mese), per conto di ciascun Utente nei vari punti di immissione e prelievo;
- il registro di carico e scarico (preventivamente vidimato dall'Agenzia delle Dogane -UTF), da compilare e presentare mensilmente all'UTF competente (per il Trasportatore è quella di Milano) dal quale deve risultare il quantitativo di prodotto immesso e prelevato dal deposito fiscale (rete);
- la dichiarazione di consumo con la quale, per mezzo di un modello predisposto direttamente dall'Agenzia delle Dogane, l'Impresa di Trasporto accerta i quantitativi annuali di gas utilizzati per i propri consumi interni sui quali è stata determinata sia l'imposta (accise) che l'addizionale regionale, in ragione dell'aliquota vigente al momento del consumo. La dichiarazione viene redatta annualmente e presentata all'UTF competente (per il Trasportatore è quella di Milano) entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo. Nello stesso termine viene effettuato, da parte del soggetto competente, l'eventuale versamento del conguaglio relativo ad imposta ed addizionale regionale, rispetto a quanto corrisposto in sede di acconto;
- la denuncia di primo impianto agli UTF territorialmente competenti, per la messa in esercizio di un nuovo punto di immissione/prelievo: nel caso della richiesta di avviamento di nuovi Punti di Riconsegna, la denuncia UTF in oggetto, qualora si tratti di impianti di misura connessi a depositi fiscali diversi da quello del Trasportatore, sarà prodotta dai soggetti richiedenti;
- il bilancio mensile di consegna e riconsegna, che rappresenta l'intervenuta movimentazione di gas all'interno della rete di metanodotti del Trasportatore e composto da varie voci (immissioni, prelievi, gas non contabilizzato, etc etc).

16.3 IMPOSTE INDIRECTE

Il D.P.R. 10 novembre 1997, n° 441, nel regolamentare ex novo le disposizioni dell'Articolo 53 del D.P.R. n° 633/72 (presunzione d'acquisto o cessione) ha individuato – tra i luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni – anche i mezzi di trasporto via condotta: data la specificità del tipo di mezzo di trasporto del sistema gas, i trasporti a mezzo condotte sono attualmente esentati dall'emissione di documenti di trasporto.